

TRIBUNALE DI VITERBO
Sentenza n. 428/2022 del 18-11-2022

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO ### di Giudice del ### persona della Dr.ssa ###, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 591 del R.G. contenzioso ### e ### per l'anno 2020 vertente TRA ### (C.F. = ##), elettivamente domiciliato in ###/E, presso l'Avv. ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### in virtù di delega allegata al ricorso introduttivo telematico.

RICORRENTE E ### in persona del presidente ###sede in ###, elettivamente domiciliato in ###, presso lo studio dell'Avv. ### rappresentato e difeso dell'Avv. ### in virtù di procura generale alle liti del 21.7.2015 per atto notaio P. Castellini di ### 80974 e Racc. n. 21569.

RESISTENTE OGGETTO: detassazione pensione di vecchiaia residente all'estero.

CONCLUSIONI

: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data ### adiva questo Tribunale in funzione di Giudice del ### formulando le seguenti conclusioni: "...accertare e dichiarare il diritto del sig. ### nato a ### il 25 agosto 1948, alla detassazione della pensione erogata dall'### in forza della ### tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di ### convertita nella legge 29 novembre 1990, n. 389, vigente dal 22 dicembre 1990 e per l'effetto annullare e/o disapplicare il provvedimento con cui l'### ha negato il diritto alla de-tassazione, con ogni conseguenziale pronuncia in merito al diritto alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute dall'1/01/2019 sino alla data di effettivo soddisfo maggio-rate degli interessi e della rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria delle spese di lite".

Il ricorrente, titolare di pensione del ### di ### dipendente da aziende di

navigazione aerea, esponeva di aver trasferito la propria residenza dal ### alla ### a partire dal 26.11.2018; che l'### appreso d'ufficio del trasferimento, disponeva il ricalcolo della pensione, precedentemente detassata in conformità al disposto della ### tra ### e ### in materia di doppie imposizioni, applicando il regime impositivo italiano dall'1.1.2019; che, con comunicazione dell'11.9.2019, l'### rendeva nota la riliquidazione della pensione, disponendo al contempo il recupero di ### a titolo di conguaglio per ritenute ### che, chiesto dal ricorrente il riconoscimento della detassazione in forza della ### tra ### e ### tesa ad evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio, l'### rigettava la domanda con provvedimento del 31.10.2019 per carenza da parte del ricorrente della cittadinanza bulgara; che il provvedimento veniva impugnato con ricorso amministrativo, rimasto privo di riscontro.

In diritto deduceva l'illegittimità del provvedimento di diniego della detassazione in presenza di tutti i requisiti richiesti dalla normativa (art. 2 TUIR ed art. 16 ### tra ### e ### per l'esclusione dell'imposizione nazionale e segnatamente: a) pensione relativa ad una gestione privata, b) iscrizione all'### (anagrafe degli italiani residenti all'estero), c) residenza nello Stato estero per almeno 183/184 giorni nell'anno, d) residenza fiscale in ### comprovata da apposita documentazione, secondo quanto stabilito dall'### nel messaggio n. 612/2020.

Si costituiva in giudizio l'### di previdenza eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore delle ### e, nel merito, l'infondatezza del ricorso per carenza in capo al ricorrente dell'ulteriore requisito della nazionalità bulgara, necessario ai fini della detassazione ai sensi degli artt. 1, par. 2, lett. b) della relativa ### tra ### e ### La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale.

Va preliminarmente respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Tributario sollevata dall'### In tema è ormai consolidato l'orientamento delle ### della Suprema Corte in forza del quale "le controversie tra sostituto d'imposta e sostituito, relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate

direttamente dal sostituto, volontariamente o coattivamente, non sono attratte alla giurisdizione del Giudice tributario, ma rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di diritto esercitato dal sostituto verso il sostituito nell'ambito di un rapporto di tipo privatistico, cui resta estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà- soggezione, proprio del rapporto tributario (### 18 aprile 2014 n. 9033; Sez. ### 26 giugno 2009 n. 15032, Sez. ### 8 aprile 2010 n. 8312)" e che "del resto, come pure è stato precisato, in tali controversie manca di regola un "atto qualificato" rientrante nella tipologia di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, riconducibile all'autorità fiscale (### 8 novembre 2012 n. 19289; Sez. ### 19 dicembre 2009 n. 26820; Cass. 6 giugno 2013 n. 14302) e l'### finanziaria non assume la veste di litisconsorte necessario, tenuto conto dell'autonomia del rapporto tributario rispetto a quello privatistico intercorrente tra le parti e della diversità degli effetti della pronuncia relativa a quest'ultimo rispetto a quella sulla legittimità della pretesa tributaria, salvo il potere del giudice ordinario di sindacare in via incidentale la legittimità dell'atto impositivo e di disapplicarlo, ovvero di disporre la sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in caso di contemporanea pendenza del giudizio tributario (v. Sez. ### 28 gennaio 2011 n. 2064; Sez. ### 26 giugno 2009 n. 15032)" (così, ex multis, Cass., Sez. ### n. 9246/2018; Cass., Sez. ### n. 18396/2016).

Nel caso di specie si è in presenza di una controversia tra sostituto d'imposta e sostituito relativo al legittimo esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, in carenza di un qualsiasi atto dell'ente impositore (compreso l'eventuale silenzio-rifiuto dell'### delle entrate sull'istanza di rimborso del versamento, non presentata dal ricorrente, diversamente dalla fattispecie affrontata dalle ### n. 20323/2012 citate dall'###).

Nel merito il ricorso è fondato.

Ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 2 bis, del D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.) "2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la

residenza ai sensi del codice civile. 2-bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ### o territori diversi da quelli individuati con decreto del ### dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella ### Ufficiale". ### tra ### e ### tesa ad evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali, ratificata con ### ge n. 389 del 29.11.1990, prevede all'art. 1 ("Soggetti e residenti"): "1. La presente ### si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli ### contraenti. 2. Ai sensi della presente ### l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa: a) per quanto riguarda la ### qualsiasi persona che, in virtù della legislazione italiana, è assoggettata ad imposte in ### a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. b) per quanto riguarda la ### di ### qualsiasi persona fisica che possiede, la nazionalità bulgara nonché qualsiasi persona giuridica che ha la propria sede in ### o che è ivi registrata;(...)". ###. 16, relativo alle pensioni, stabilisce: "### salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 17, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato". ###. 17, par. 2, recita: "Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica a titolo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora il beneficiario sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalità".

Nel caso di specie è pacifico che il ricorrente sia residente ### dal 26.11.2018, abbia la residenza fiscale in ### (doc. contenuto nelle note di parte ricorrente depositate il ###) e goda di una pensione erogata dall'### (pensione del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea) per servizio prestato in favore di un'azienda privata.

Ai sensi dell'art. 16 della ### citata, pertanto, il ricorrente va assoggettato

soltanto all'imposizione dello Stato contraente in cui risiede, cioè la ###

L'### sostiene, tuttavia, l'assoggettamento al regime impositivo italiano sulla base della nozione di "residente di uno Stato contraente" fornita dall'art.1, par. 2, della ### ne, in forza del quale "(..)l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa: a) per quanto riguarda la ### qualsiasi persona che, in virtù della legislazione italiana, è assoggettata ad imposte in ### a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. b) per quanto riguarda la ### di ### qualsiasi persona fisica che possiede, la nazionalità bulgara nonché qualsiasi persona giuridica che ha la propria sede in ### o che è ivi registrata".

L'### pertanto ritiene necessario ai fini dell'esclusione dalla tassazione italiana e dell'assoggettamento alla sola tassazione bulgara il requisito della cittadinanza bulgara.

Tale interpretazione non appare condivisibile.

Ancorché in base alla lettera dell'art. 1, par. 2, lett. b), della ### i concetti di residenza fiscale bulgara e cittadinanza bulgara parrebbero coincidere, tale interpretazione non può essere accolta in quanto condurrebbe al risultato, contrastante con la ratio della ### di ritenere che un soggetto privo della residenza fiscale in ### ex art. 2 T.U.I.R ed art. 1, par. 2, lett. a) ### e privo di cittadinanza bulgara (e, quindi, nella prospettiva dell'### privo di residenza fiscale bulgara), andrebbe esentato sia dalla tassazione italiana che da quella bulgara.

La ricostruzione ermeneutica dell'### inoltre, risulta incoerente alla luce di un'interpretazione sistematica dell'art. 1, par. 2, lett. b), con gli artt. 16 e 17 della medesima ### In forza delle disposizioni da ultimo citate, il soggetto che percepisca una pensione c.d. privata è soggetto alla tassazione dello Stato di residenza fiscale, mentre colui che goda di una pensione c.d. pubblica per servizi resi in favore dello Stato o da una sua divisione o da un ente locale è assoggettato all'imposizione di questo Stato, a meno che non abbia la residenza e la nazionalità nell'altro Stato contraente.

Ciò sta a significare che un soggetto percettore di una pensione privata da un ente italiano ma avente residenza fiscale in ### è assoggettato alla sola

tassazione bulgara, mentre un soggetto percettore di una pensione pubblica dallo Stato italiano è sottoposto alla tassazione italiana, a meno che non risieda ed abbia la cittadinanza bulgara. In quest'ultimo caso sarà sottoposto alla sola imposizione bulgara.

Dunque il requisito della cittadinanza/nazionalità, in aggiunta a quello della residenza, è richiesto dalla ### ai fini della sottoposizione alla tassazione bulgara della sola pensione pubblica erogata dall'### in deroga al principio generale dell'assoggettamento della pensione pubblica alla tassazione dello Stato erogante. Ne consegue che pretendere, come fa l'### la sussistenza di tale requisito anche per l'esenzione della pensione privata dalla tassazione italiana comporterebbe, di fatto, l'applicazione di una stessa disciplina a situazioni giuridiche diverse (pensione privata e pensione pubblica) e diversamente disciplinate dalla stessa ### in violazione degli artt. 16 e 17.

Alla luce di quanto esposto, va accertato il diritto del ricorrente all'esclusione dalla tassazione italiana della pensione n. ###, ### VL con riferimento all'anno 2019 e, per l'effetto, va dichiarato illegittimo il provvedimento ### dell'11.9.2019 di riliquidazione del trattamento pensionistico in applicazione del regime impositivo italiano.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'### resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: - in accoglimento del ricorso proposto da ### nei confronti dell'### accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'esclusione dalla tassazione italiana della pensione ###, ### VL con riferimento all'anno 2019 e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del provvedimento ### dell'11.9.2019 di riliquidazione del predetto trattamento pensionistico in applicazione dell'imposizione italiana; - condanna l'### al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in ### per compensi professionali, oltre rimb. C.U. (pari ad ###), rimb. forf. spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge; ### lì 17 novembre 2022 ### Dr.ssa ### n. 591/2020

copia NON UFFICIALE della Sentenza n. 428/2022 del 18-11-2022 TRIBUNALE DI VITERBO reperibile al permalink:
<https://apps.dirittopratico.it/sentenza/tribunale/viterbo/2022/428.html#23b73>